

STATUTO

**COOPERATIVA L'INCONTRO
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NORCIA PG VIA LEGNANO 46

Numero REA: PG - 146956

Codice fiscale: 01571000544

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-06-2018 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 85843/20951	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - Denominazione	
	E' costituita, con sede nel Comune di Norcia, la	
	Società Cooperativa denominata "COOPERATIVA	
	L'INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie,	
	succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia	
	che all'estero, nei modi e termini di legge. Per	
	tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si	
	applicano le disposizioni del codice civile e delle	
	leggi speciali sulle cooperative sociali, nonché le	
	disposizioni in materia di società per azioni in	
	quanto compatibili con la disciplina cooperati-	
	vistica.	
	Art. 2 - Durata e adesioni	
	La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'assemblea	
	straordinaria salvo il diritto di recesso per i soci	
	che non hanno concorso all'approvazione della	
	delibera.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione	
	Cooperative Italiane, alla Confcooperative Unione	
	1	

	provinciale di Perugia.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge	
	381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini, sviluppando fra essi lo spirito	
	mutualistico e solidaristico mediante:	
	a. la gestione di servizi socio-sanitari, educativi	
	ai sensi dell'art. 1 lettera a) della Legge 381/91;	
	b. lo svolgimento di attività diverse, agricole,	
	artigianali, commerciali, industriali, o di servizi	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.	
	La Cooperativa si configura pertanto come	
	cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di	
	gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è	
	connessa con quella di avviamento al lavoro di	
	soggetti svantaggiati, attraverso una progettazione	
	individuale mirata che porti a soddisfare non solo	
	le esigenze assistenziali ma anche il mantenimento	
	ed il potenziamento di competenze e capacità atte al	
	reinserimento lavorativo dei soggetti a vario titolo	
	2	

	assistiti. Inoltre si ritiene indispensabile	
	ampliare i settori di attività della cooperativa,	
	per garantire a tutti i soci una valida occupazione.	
	Nell'ipotesi che la cooperativa operi svolgendo	
	contemporaneamente attività inquadrabili al gruppo	
	di cui alle lettere a) e b), ai soli fini di una	
	corretta applicazione delle agevolazioni di cui	
	possono godere le attività del gruppo b), dovrà	
	essere tenuta contabilmente separata la gestione dei	
	due tipi di attività.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla	
	base del movimento cooperativo mondiale ed in	
	rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la	
	mutualità, la solidarietà, la democraticità,	
	l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame	
	con il territorio, un equilibrato rapporto con lo	
	Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo	
	gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico	
	e culturale delle comunità, deve cooperare	
	attivamente, con altri enti cooperativi, altre	
	imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo	
	Settore, su scala locale, nazionale e	
	internazionale.	
	3	

	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza	
	fini speculativi tramite la gestione in forma	
	associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando	
	continuità di occupazione lavorativa ai soci alle	
	migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali. Ai fini del raggiungimento degli	
	scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con	
	la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in	
	forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra	
	forma ivi compresi i rapporti di collaborazione	
	coordinata non occasionale. Le modalità di svolgi-	
	mento delle prestazioni lavorative dei soci sono	
	disciplinate da un apposito regolamento ai sensi	
	dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, gli Amministratori devono rispettare	
	il principio di parità di trattamento nei confronti	
	dei soci. In funzione della quantità e della qualità	
	dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento	
	deve essere rispettata anche nella ripartizione dei	
	ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività	
	anche con terzi.	
	Al fine di garantire il corretto perseguimento	
	dell'oggetto sociale, si adegua agli orientamenti	
	4	

	del Codice della qualità cooperativa, dei	
	comportamenti imprenditoriali e della vita	
	associativa di Federsolidarietà - Confcooperative.	
	La cooperativa intende perseguire un orientamento	
	imprenditoriale teso al coordinamento e all'integra-	
	zione con altre cooperative sociali, allo sviluppo	
	delle esperienze consortili e dei consorzi	
	territoriali.	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società,	
	così come definito all'articolo precedente, nonché i	
	requisiti e gli interessi dei soci come più oltre	
	determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo	
	svolgimento sia in forma stabile che temporanea, in	
	conto proprio e/o per conto terzi, direttamente e/o	
	in collaborazione o cogestione con Enti autorizzati	
	delle seguenti attività:	
	a) attività di tipo A:	
	- attività di assistenza infermieristica, sanitaria	
	e socio sanitaria a carattere domiciliare, oppure	
	realizzare entro centri di servizio appositamente	
	allestiti o messi a disposizione da Enti Pubblici o	
	Privati;	
	- gestione di strutture di accoglienza per persone	
	anziane autosufficienti e non, nonché servizi	
	5	

	integrati per residenze protette;	
	- gestione di servizi e centri di riabilitazione;	
	- gestione di centri diurni ed altre strutture con	
	carattere animativo finalizzate al miglioramento	
	della qualità della vita, nonché altre iniziative	
	per il tempo libero, la cultura ed il turismo	
	sociale;	
	- attività di formazione e di consulenze;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione delle	
	comunità locali entro cui opera;	
	- attività di promozione e rivendicazione	
	dell'impegno delle istituzioni a favore di persone	
	deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro	
	diritti;	
	- attività di segretariato sociale da svolgere	
	presso il domicilio degli utenti, sia presso luoghi	
	pubblici, ospedali, ambulatori medici, istituti di	
	accoglienza;	
	- attività di assistenza domiciliare, sanitaria	
	riabilitativa, educativa;	
	- svolgimento di servizi socio-sanitari,	
	riabilitativi, educativi presso strutture pubbliche	
	e private non autonome;	
	- servizi di assistenza, riabilitazione, socializ-	
	zazione, accoglienza, animazione, sostegno e accom-	
	6	

	pagnamento presso centro diurni, semiresidenziali e	
	residenziali, scuole, a domicilio o in altre	
	strutture;	
	- realizzazione, attraverso l'utilizzo della pratica	
	sportiva e delle nuove tecnologie, la Riabilitazione	
	delle residue capacità e potenzialità delle persone	
	svantaggiate;	
	- organizzazione con carattere di continuità, a	
	favore delle persone svantaggiate e delle loro	
	famiglie, attività formative, culturali, ricreative,	
	e di animazione;	
	- assistenza domiciliare di tipo domestico ai	
	portatori di disabilità più gravi, agli anziani soli	
	con disagio sociale, ai giovani con devianza ed in	
	condizione di disagio familiare, ai minori a	
	rischio;	
	- progettazione, realizzazione di attività	
	formativa, assistenza scolastica e post scolastica	
	anche in collaborazione con enti di promozione	
	sportiva e federazioni sportive;	
	- effettuazione di attività di recupero motorio e	
	cognitivo per anziani e disabili sia domiciliare sia	
	in strutture adeguate;	
	- progettazione, organizzazione ed effettuazione di	
	attività di orientamento al lavoro per persone in	
	7	

	difficoltà fisico - mentali e psicofisiche, mirate	
	all'acquisizione di abilità lavorative;	
	- gestione di centri diurni e residenziali di	
	accoglienza e socializzazione, centri ricreativi	
	educativi con o senza pernottamento;	
	- gestione di asili nido, scuole materne e servizi	
	sperimentali rivolti ai bimbi in età 0-6 anni;	
	- gestione servizi educativi che si collocano nella	
	fascia extrascolastica sia come sostegno	
	all'attività scolastica sia come momento di	
	aggregazione e di crescita personale;	
	- svolgimento di ogni attività accessoria,	
	assimilata e complementare alle precedenti compresi	
	i supporti tecnici tesi a favorire i soci e gli	
	assistiti nell'espletamento delle specifiche	
	attività;	
	- gestione di strutture finalizzate all'accoglienza,	
	anche residenziale, di persone in condizione di	
	disagio sociale sia di nazionalità italiana che	
	migranti, rifugiati politici, richiedenti asilo e	
	minori stranieri non accompagnati;	
	- attività finalizzate alla promozione e tutela dei	
	diritti dei migranti, rifugiati politici e	
	richiedenti asilo, inclusi servizi di assistenza,	
	accompagnamento e supporto per immigrati, rifugiati	
	8	

	politici, richiedenti asilo e minori stranieri non	
	accompagnati;	
	- attività di formazione, riqualificazione,	
	aggiornamento, orientamento lavorativo, consulenza,	
	servizi per il lavoro;	
	- attività rivolte alla prevenzione e riduzione dei	
	rischi relativi alle dipendenze.	
	b) Attività di tipo B, finalizzate all'inserimento e	
	reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati:	
	- sviluppare le attività di servizio, facchinaggio,	
	trasporto, pulizie e manutenzione, autotrasporto	
	merci per c/terzi, sia per i privati che per le	
	pubbliche amministrazioni, enti locali, statali,	
	parastatali, comunali, provinciali, regionali,	
	nazionali, aziende e società in genere, sia	
	direttamente sia tramite organismi consortili dei	
	quali fa parte;	
	- svolgere lavori di pulizia in genere, manutenzione	
	e custodia di fabbricati di civile abitazione,	
	capannoni, uffici, opifici, negozi, cimiteri ed	
	altri locali per conto di enti pubblici e privati	
	sia in forma di appalto diretto o subappalto, quanto	
	in economia;	
	- svolgere attività di pulizie speciali,	
	industriali, ospedaliere, pulizie di camerate,	
	9	

	dormitori e mense, pulizie di materiali ferroviari,	
	autobus, stazioni ferroviarie, autostazioni ed	
	aeroporti;	
	- svolgere servizi di lavanderie e stireria di	
	tessuti ed indumenti vari;	
	- attività di pulizie straordinarie, disinfestazioni	
	e derattizzazione, verniciatura, rinfrescatura,	
	tinteggiatura, pavimentazioni, tappezzerie, idrau-	
	lica, interventi di manutenzione e riparazioni	
	edili, falegnameria e restauro;	
	- assumere lavori di trasporto persone o cose anche	
	e/terzi, servizi di facchinaggio ad esso	
	preliminari; pesatura, confezionamento, imballaggio,	
	accatastamento e disaccatastamento, etc.;	
	- traslochi con servizio di deposito, smontaggio e	
	montaggio mobili;	
	- gestire autoparchi, autorimesse e parcheggi,	
	biglietteria in genere, portineria, gestire uffici	
	informativi e servizio di centralino telefonico,	
	distributori di carburante e stazioni di servizio e	
	lavaggio auto sia per conto di enti pubblici che	
	privati;	
	- servizio di noleggio auto, camion, attrezzature in	
	genere, servizi di vigilanza di guardiania e	
	portineria;	
	10	

	- costituire sezioni di lavoro nel campo delle	
	manutenzioni degli impianti di riscaldamento,	
	condizionamento e risparmio calore, con l'esclusione	
	di ogni attività in c/to proprio;	
	- lavorazione di manufatti in genere sia di	
	carattere artigianale che non;	
	- di assumere qualsiasi lavoro affine agli scopi	
	sociali, di gestire in convenzione o direttamente	
	bar, strutture alberghiere ed extra alberghiere,	
	tabaccherie, agriturismo, centri residenziali,	
	pubblici esercizi, impianti recettivi all'aria	
	aperta e non, impianti sportivi, discoteche e spazi	
	ricreativi e culturali, ostelli, campeggi, spazi	
	verdi, con somministrazione di bevande ed alimenti	
	attraverso l'utilizzo dei propri soci o con unità	
	lavorative esterne alla cooperativa sia con proprie	
	concessioni e/o mediante contratti di affitto o	
	gestione; provvedere al confezionamento pasti,	
	distribuzione somministrazione di alimenti e bevande	
	preparate in proprio o da terzi, apparecchiamento e	
	sparecchiamento di tavoli, rigoverno stoviglie,	
	attrezzature e locali cucina;	
	- gestire sia in forma autonoma che in convenzione	
	qualsiasi tipo di attività commerciale; svolgere	
	ogni attività agricola (allevamenti in genere)	
	11	

	conduzione di terreni etc.;	
	- svolgere servizio di pubblicità e propaganda in	
	genere, servizio affissione, corriere per documenti	
	in genere, trasporto scolastico e civile;	
	- gestione amministrazione condominiale, guida dei	
	beni culturali pubblici e privati; servizi di	
	sistemazione e manutenzione di aree verdi, sfalcio	
	erbe, diserbaggio, giardinaggio, potatura, coltiva-	
	zione in serre sia per pubbliche amministrazioni che	
	per privati;	
	- lavori di sbancamento, manutenzione stradale ivi	
	compresa l'installazione e la manutenzione di segna	
	letica orizzontale e verticale, montaggio e	
	smontaggio di mostre e fiere;	
	- lettura contatori acqua, gas, ed elettricità,	
	distribuzione di bollette e cartelle per vari	
	servizi;	
	- gestire in forma convenzionale o direttamente	
	strutture per raccolta e/o smaltimento rifiuti,	
	depuratori; gestione stabile o temporanea in proprio	
	o per conto terzi di tipografia, rilegatoria,	
	fotocopiatura e serigrafia, attività di cartotecnica	
	e cartonaggio, produzione oggettistica, commercio di	
	prodotti ed affini;	
	- produrre, lavorare e commercializzare manufatti in	

	genere sia in proprio che in conto terzi, nonché dei	
	prodotti derivanti da attività lavorative dei	
	partecipanti all'attività sociale in appositi centri	
	di lavoro sia di carattere artigianale e non;	
	- promuovere e potenziare tutte le attività inerenti	
	la utilizzazione del tempo libero, le attività	
	culturali, turistiche ed agrituristiche; gestire	
	alberghi, ostelli, impianti ricettivi in genere;	
	gestione di centralini telefonici, call-center, e	
	qualsiasi altra forma di comunicazione telematica	
	per conto di privati ed enti pubblici; gestione e	
	sorveglianza canili e qualsiasi altra attività	
	affine;	
	- gestione eventi;	
	- servizi teatrali.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle	
	vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà	
	svolgere in via strumentale e non prevalente	
	qualunque altra attività connessa o affine alle	
	attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti	
	gli atti e concludere tutte le operazioni di natura	
	immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e	
	finanziaria necessarie o utili allo svolgimento	
	delle attività sociali o comunque, sia direttamente	
	che indirettamente, attinenti alle medesime compresa	
	13	

	l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini,	
	attrezzature e impianti atti al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	Potrà inoltre:	
	1) concorrere ad aste pubbliche e private ed a	
	licitazioni private ed a licitazioni e trattative	
	private;	
	2) istituire e gestire cantieri, stabilimenti,	
	officine, impianti e magazzini necessari per	
	l'espletamento delle attività sociali;	
	3) assumere interessenze e partecipazioni, sotto	
	qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono	
	attività analoghe e comunque accessorie all'attività	
	sociale;	
	4) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed	
	Organismi Economici, consortili e fidejussori	
	diretti a consolidare e sviluppare il movimento	
	cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvi-	
	gionamenti ed il credito;	
	5) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e	
	qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma	
	per facilitare l'ottenimento del credito ai soci,	
	agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a	
	favore di altre cooperative;	
	6) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio	

	dei soci, istituendo una sezione di attività	
	disciplinate da apposito regolamento, per la	
	raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci, ed	
	effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente	
	vietata la raccolta del risparmio tra non soci sotto	
	ogni forma;	
	7) agevolare la costituzione di cooperative edilizie	
	per la costruzione di case per i soci, per le loro	
	famiglie e degli altri lavoratori, con sovvenzioni,	
	finanziamenti, fidejussioni, concessioni mutui,	
	altre operazioni finanziarie o partecipazioni;	
	8) favorire e sviluppare iniziative sociali,	
	mutualistiche, culturali, professionali, ricreative	
	e sportive, sia con creazioni di apposite sezioni,	
	sia con partecipazione ad organismi ad Enti idonei;	
	9) partecipare a gare d'appalto indette da Enti	
	Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente,	
	anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività	
	previste nel presente Statuto; potrà richiedere e	
	utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo	
	Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi	
	Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della	
	cooperazione;	
	10) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o	
	15	

	per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed	
	eventuali norme modificative e integrative.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e	
	negozi giuridici necessari o utili alla realiz-	
	zazione degli scopi sociali; potrà assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	Potrà, inoltre, partecipare al finanziamento ed allo	
	sviluppo di altre cooperative sociali così come	
	previsto dall'art. 11 Legge 381/91. La cooperativa	
	può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai	
	sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 - Soci ordinari	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono	
	essere soci tutte le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire, ed in particolare coloro che	
	abbiano maturato una capacità professionale nei	
	settori di cui all'oggetto della cooperativa o che	
	comunque possano collaborare al raggiungimento dello	
	scopo sociale con la propria attività lavorativa o	
	professionale. L'ammissione è finalizzata allo	
	16	

	svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e	
	all'effettiva partecipazione del socio all'attività	
	economica della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della	
	cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci,	
	anche in relazione alle strategie imprenditoriali di	
	medio e lungo periodo.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono	
	compromettere l'erogazione del servizio mutualistico	
	in favore dei soci preesistenti. Possono quindi	
	assumere la qualifica di soci cooperatori le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed	
	educativa (di tipo A) vale a dire persone fisiche	
	che per professione, capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione professionale maturate	
	nei settori di cui all'oggetto della cooperativa,	
	possono partecipare direttamente all'attività della	
	cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo	
	sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico	
	attraverso l'apporto delle proprie prestazioni	
	lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità	
	professionali adeguate allo svolgimento della	
	propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o	
	17	

	in coordinamento con gli altri soci e capacità di	
	iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni	
	caso - approvazione dello scopo mutualistico ed	
	adesione al medesimo;	
	2) soci lavoratori dell'attività di avviamento al	
	lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva	
	di lavoro, attitudine e specializzazione possono	
	partecipare direttamente ai lavori della cooperativa	
	e svolgere la loro attività lavorativa per il	
	raggiungimento degli scopi sociali e che siano in	
	possesso dei seguenti requisiti:	
	preparazione teorica e pratica nonché capacità	
	professionale atta alle mansioni da svolgere, anche	
	e soprattutto, in funzione dell'avviamento al lavoro	
	dei soggetti svantaggiati;	
	1) soci svantaggiati così come definiti dalla legge	
	381/91;	
	2) soci volontari che prestano la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge	
	381/91 e che siano in possesso dei seguenti	
	requisiti:	
	a. offrano garanzie di onestà e moralità e accettino	
	gli scopi e le finalità della cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del	
	18	

	Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna	
	delle categorie su indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli	
	interdetti, gli inabilitati, i falliti non	
	riabilitati, non possono essere soci coloro che,	
	esercitando in proprio imprese identiche o affini a	
	quella della cooperativa, svolgano un'attività	
	effettivamente concorrente o in contrasto con quella	
	della cooperativa stessa a meno che la stesa non sia	
	consentita dal Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 5 bis - Soci persone giuridiche	
	Possono essere ammesse come soci della Cooperativa,	
	così come previsto dall'art. 11 della Legge 381/91,	
	le persone giuridiche pubbliche o private nei cui	
	statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	delle attività delle cooperative sociali.	
	Art. 6 - Soci speciali	
	La Cooperativa può istituire una categoria speciale	
	di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527,	
	comma 3, del codice civile, i cui diritti ed	
	obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale	
	non potrà in ogni caso superare il terzo del numero	
	totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria potranno essere ammessi, in	
	19	

	ragione dell'interesse al loro inserimento	
	nell'impresa o al fine di completare la loro	
	formazione, soggetti in grado di contribuire ai	
	raggiungimenti degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale	
	categoria speciale, nei limiti di legge, nei limiti	
	di legge, viene fissata dal Consiglio di	
	Amministrazione al momento dell'ammissione.	
	Le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere	
	al momento dell'ammissione, in misura comunque non	
	superiore al 50 (cinquanta) per cento di quello	
	previsto per i soci ordinari con un minimo di euro	
	25,00 (venticinque/00). Ai soci speciali può essere	
	erogato il ristorno, previsto dall'articolo 25,	
	anche in misura inferiore ai soci ordinari, in	
	relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci	
	speciali non spetta comunque l'attribuzione dei	
	ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale	
	o di emissione di strumenti finanziari. Il socio	
	appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di	
	voto solamente in occasione delle assemblee	
	ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.	
	Non può rappresentare in assemblea i soci	
	20	

	cooperatori ordinari. Il socio appartenente alla	
	categoria speciale non può essere eletto nel	
	consiglio di amministrazione della cooperativa. I	
	soci speciali non possono essere computati ai fini	
	dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo	
	2545-bis del codice civile. I soci speciali possono	
	recedere nei casi previsti dalla legge e	
	dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha	
	effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il	
	rapporto mutualistico dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda. I soci	
	speciali possono essere esclusi, anche prima della	
	data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, nei casi previsti dalla legge e	
	dall'articolo 13 del presente statuto. Alla data di	
	scadenza del periodo di formazione od inserimento,	
	il socio speciale è ammesso a godere i diritti che	
	spettano agli altri soci cooperatori a condizione	
	che, come previsto dal regolamento e dalla delibera	
	di ammissione, egli abbia rispettato i doveri	
	inerenti la formazione professionale, conseguendo i	
	livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa,	
	ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipa-	
	zione all'attività economica della cooperativa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organiz-	
	21	

	zazione aziendale. In tal caso, il consiglio di	
	amministrazione deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'intere-	
	ressato, secondo le modalità e con gli effetti	
	previsti dall'articolo 8. In caso di mancato	
	rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di	
	amministrazione può deliberare il provvedimento di	
	esclusione nei confronti del socio speciale secondo	
	i termini e le modalità previste dall'articolo 13.	
	Art. 7 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà	
	presentare al consiglio di amministrazione domanda	
	scritta che dovrà contenere:	
	a) se persona fisica, l'indicazione del nome,	
	cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta,	
	della condizione professionale, delle specifiche	
	competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività	
	concorrenti o in contrasto con quella della	
	cooperativa;	
	d) l'ammontare di capitale sociale che intende	
	sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere	
	inferiore, né superiore al limite minimo e massimo	
	fissati dalla legge;	
	22	

	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto	
	ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola	
	compromissoria di cui all'articolo 45 del presente	
	statuto.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore,	
	oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b),	
	c), d) e) ed f), dovrà inoltre indicare nella	
	domanda di ammissione:	
	a.1)l'indicazione della effettiva attività svolta,	
	della condizione o capacità professionale, delle	
	specifiche competenze possedute in relazione ai	
	requisiti richiesti dallo statuto;	
	b.1)l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e	
	nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in	
	rapporto alla quantità di lavoro disponibile in	
	Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario,	
	oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b),	
	c), d) e ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda	
	di ammissione:	
	a.2)l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e	
	23	

	nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze	
	possedute.	
	Nella domanda di ammissione presentata da persone	
	giuridiche devono essere riportati, in sostituzione	
	dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la	
	denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto	
	sociale, il cognome e nome delle persone che ne	
	hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale	
	ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello	
	statuto vigente, dichiarati conformi all'originale	
	dal Presidente dell'ente e dal Presidente del	
	Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico	
	della deliberazione di adesione alla Cooperativa	
	assunta dall'organo statutariamente competente,	
	contenente la dichiarazione di conoscenza ed	
	integrale accettazione dello Statuto e dei	
	Regolamenti della Cooperativa.	
	Art. 8 - Procedura di ammissione	
	Il consiglio di amministrazione, accertata la	
	sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui	
	al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause	
	di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 5,	
	delibera entro sessanta giorni sulla domanda e	
	stabilisce le modalità ed i termini per il	
	24	

	versamento del capitale sociale. La delibera di	
	ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli amministratori nel libro dei	
	soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il	
	consiglio di amministrazione deve motivare entro	
	sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla	
	all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può,	
	entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere	
	che sulla domanda di ammissione si pronunci	
	l'assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione. Nel caso di deliberazione	
	difforme da quella del consiglio di amministrazione,	
	quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito	
	dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. Il	
	consiglio di amministrazione illustra nella rela-	
	zione di bilancio le ragioni delle determinazioni	
	assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 9 - Obblighi del socio	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- delle azioni sottoscritte, secondo quanto	
	stabilito ai sensi del precedente articolo 8 comma	
	1;	
	25	

	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di	
	ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio	
	su proposta degli amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti	
	interni e delle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità	
	professionali e il loro lavoro in relazione al tipo	
	e allo stato dell'attività svolta, nonché alla	
	quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per	
	la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore	
	rapporto instaurato e ferme restando le esigenze	
	della cooperativa.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a) e b) sono	
	ulteriormente obbligati:	
	a.1)a non aderire ad altre società che perseguano	
	identici scopi sociali ed esplichino attività	
	concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore	
	di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od	
	analogo a quello della Cooperativa salvo espressa	
	autorizzazione del Consiglio di Amministrazione	
	26	

	accordata in considerazione della tipologia di	
	rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di	
	prestazione dello stesso, nonché della quantità di	
	lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1)a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali ed il proprio lavoro in relazione al	
	tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla	
	quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per	
	la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulte-	
	riore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando	
	le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a) e b) sono	
	ulteriormente obbligati:	
	a.2)a prestare la propria attività di volontariato	
	nei modi e nei limiti di quanto previsto negli	
	appositi regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio	
	dei soci è quello risultante dal libro soci. La	
	variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effet-	
	tuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra	
	variazione relativa alle informazioni comunicate in	
	sede di domanda di ammissione o successivamente. Le	
	27	

	sudette variazioni hanno effetto dal momento della	
	loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 10 - Diritti dei soci	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci	
	e il libro delle adunanze e delle deliberazione	
	dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie	
	spese. Quando almeno un decimo del numero	
	complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un	
	ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila	
	soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare	
	il libro delle adunanze e delle deliberazioni del	
	consiglio di amministrazione e il libro delle	
	deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.	
	L'esame deve essere svolto attraverso un rappre-	
	sentante, eventualmente assistito da un profes-	
	sionista di sua fiducia. Tali diritti non spettano	
	ai soci in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti o inadempienti rispetto alle obbliga-	
	zioni contratte con la cooperativa.	
	Art. 11 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione o per causa di morte, se	
	il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento	
	o liquidazione se il socio è diverso da persona	
	28	

	fisica.	
	Art. 12 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo	
	di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;	
	d) il cui rapporto di lavoro sia stato	
	momentaneamente sospeso per cause attinenti alla	
	quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa	
	stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in	
	dettaglio in apposito regolamento.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero	
	purché siano decorsi almeno 2 (due) esercizi sociali	
	dalla loro ammissione in cooperativa.	
	È vietato in ogni caso il recesso parziale. La	
	dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla	
	cooperativa.	
	Spetta al consiglio di amministrazione constatare,	
	entro sessanta giorni dalla comunicazione di re-	
	cesso, se ricorrano i motivi che, a norma della leg-	
	ge e del presente statuto, legittimino il recesso.	
	29	

	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il	
	consiglio di amministrazione deve darne immediata	
	comunicazione al socio che, entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui al successivo art. 45.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il	
	rapporto sociale dalla comunicazione del provve-	
	dimento di accoglimento della domanda, trasmessa	
	all'interessato mediante lettera raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, il	
	recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda, fatto	
	salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento	
	interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 13 - Esclusione	
	L'esclusione è deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla	
	legge, nei confronti del socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla	
	cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere	
	l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente	
	30	

	statuto, dei regolamenti sociali, delle delibera-	
	zioni legalmente adottate dagli organi sociali, con	
	inadempimenti che non consentano la prosecuzione del	
	rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso	
	nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o	
	nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro	
	titolo verso la cooperativa;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'articolo 5, o che	
	comunque svolga o tenti di svolgere attività in	
	concorrenza alla cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta	
	atti valutabili quale notevole inadempimento degli	
	obblighi sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni	
	materiali alla cooperativa o assuma iniziative o	
	comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale	
	irrevocabile per reati che importino l'interdizione	
	anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per	
	reati che per le modalità di esecuzione e la gravità	
	non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	i) che abbia subito un provvedimento di	

	licenziamento per giustificato motivo oggettivo	
	nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme	
	di legge ai fini dell'erogazione di strumenti	
	pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro	
	subordinato subisca un provvedimento di licenzia-	
	mento per motivi disciplinari, per giusta causa o	
	giustificato motivo soggettivo;	
	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non	
	subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per	
	inadempimento;	
	n) svolga o tenti di svolgere attività in	
	concorrenza con la Cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio,	
	entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata	
	mediante lettera raccomandata con ricevuta di	
	ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui	
	all'articolo 45.	
	Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il	
	socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2	
	dell'art. 8 D.Lgs. 112/2017, può, entro il termine	
	di decadenza di 15 (quindici) giorni dalla	
	comunicazione di esclusione, chiedere al Consiglio	
	di Amministrazione, mediante raccomandata con avviso	
	di ricevimento che sull'esclusione si pronunci	
	32	

	l'assemblea, a tal fine appositamente convocata nei	
	successivi 30 (trenta) giorni.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel	
	libro dei soci, da farsi a cura degli	
	Amministratori.	
	Art. 14 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto	
	agli eventuali dividendi maturati prima della	
	cessazione del rapporto e non distribuiti e al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato	
	ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo	
	articolo 28, lettera c), ovvero attraverso	
	l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve	
	divisibili.	
	La liquidazione delle somme di cui al precedente	
	comma - eventualmente ridotte in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale e detratte le somme	
	ancora dovute dal socio - avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo	
	scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione	
	comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	cooperativa e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545	
	quinquies, comma tre, del codice civile.	
	33	

	Il pagamento deve essere fatto entro 180	
	(centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio	
	stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di	
	capitale assegnata al socio attraverso l'erogazione	
	del ristorno può essere corrisposta in più rate,	
	unitamente agli interessi legali, entro un termine	
	massimo di cinque anni.	
	Art. 15 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del	
	socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso	
	del capitale interamente liberato, eventualmente	
	rivalutato, nella misura e con le modalità di cui al	
	precedente articolo 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di liquida-	
	zione del capitale di spettanza, atto notorio altra	
	idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono	
	gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno	
	indicare quello tra essi che li rappresenterà di	
	fronte alla Cooperativa, entro 6 mesi dalla data del	
	decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.	
	2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	34	

	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione	
	alla Cooperativa possono richiedere di subentrare	
	nella partecipazione del socio deceduto.	
	L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione, previo accertamento dei requisiti,	
	con le modalità e le procedure di cui al precedente	
	articolo 8. In mancanza si provvede alla	
	liquidazione ai sensi del precedente art. 14.	
	Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni	
	al rimborso, responsabilità dei soci cessati	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio	
	deceduto devono richiedere il rimborso del capitale	
	versato ed eventualmente rivalutato entro i 5	
	(cinque) anni dalla data di approvazione del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Qualora la richiesta di rimborso non venga	
	effettuata nel termine suddetto, il relativo	
	capitale è devoluto con deliberazione del Consiglio	
	di Amministrazione al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 17 - Norme applicabili	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III	
	del presente Statuto, possono essere ammessi alla	
	35	

	Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526	
	cod. civ.	
	Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori	
	disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992	
	n. 59, nonché i possessori delle azioni di	
	partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6	
	della stessa legge n. 59.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente	
	Titolo, ai soci finanziatori si applicano le	
	disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari,	
	in quanto compatibili con la natura del rapporto.	
	Non si applicano le disposizioni concernenti i	
	requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità	
	e le condizioni di trasferimento.	
	Art. 18 - Imputazione a capitale sociale	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati	
	ad una specifica sezione del capitale sociale della	
	Cooperativa.	
	A tale sezione del capitale sociale è altresì	
	imputato il fondo per il potenziamento aziendale	
	costituito con i conferimenti dei soci sovventori,	
	di cui al successivo art. 26 del presente Statuto.	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere	
	ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono	
	rappresentati da azioni nominative trasferibili del	
	36	

	valore di Euro 25,00 (venticinque/00) ciascuna.	
	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci	
	finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere	
	effettuati quanto al venticinque per cento all'atto	
	della sottoscrizione e la parte restante nei termini	
	da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.	
	Art. 19 - Trasferibilità dei titoli	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea	
	in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci	
	finanziatori possono essere sottoscritte e trasfe-	
	rite esclusivamente previo gradimento del Consiglio	
	di Amministrazione.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le	
	azioni deve comunicare al Consiglio di	
	Amministrazione il proposto acquirente ed il	
	Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della comuni-	
	cazione. In caso di mancato gradimento del soggetto	
	acquirente indicato dal socio che intende trasferire	
	i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro	
	gradito.	
	Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di	
	vendere al proposto acquirente.	
	Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea	
	in sede di emissione dei titoli, il socio	
	37	

	finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio	
	sovventore e delle azioni di partecipazione	
	cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci	
	ordinari.	
	Art. 20 - Modalità di emissione e	
	dirittiamministrativi dei soci finanziatori	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci	
	finanziatori deve essere disciplinata con	
	deliberazione dell'assemblea straordinaria con la	
	quale devono essere stabiliti l'importo complessivo	
	dell'emissione e le modalità di esercizio del	
	diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse,	
	ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad	
	escludere o limitare lo stesso, in conformità con	
	quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e	
	in considerazione dei limiti disposti per i soci	
	ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514,	
	che dovrà essere specificata su proposta motivata	
	degli amministratori. Con la stessa deliberazione	
	potranno altresì essere stabiliti il prezzo di	
	emissione delle azioni, in proporzione all'importo	
	delle riserve divisibili di cui al successivo	
	articolo 26, lettera e), ad esse spettante, e gli	
	eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi	
	eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni	
	38	

	stesse in deroga alle disposizioni generali	
	contenute nel presente statuto.	
	A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero	
	di voti proporzionale al numero delle azioni	
	sottoscritte. Qualora siano emesse azioni ai sensi	
	dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,	
	a ciascun socio sovventore non possono tuttavia	
	essere attribuiti più di cinque voti.	
	Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti	
	in qualità di sottoscrittori di strumenti	
	finanziari.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci	
	finanziatori non devono superare il terzo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti o	
	rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per	
	qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei	
	soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente	
	entro la misura consentita, applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra	
	il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per	
	legge e il numero di voti da essi portato.	
	Ai soci finanziatori, in considerazione	
	dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale,	
	è riservata la nomina di almeno un amministratore e	
	un sindaco effettivo e supplente, nonché di un	
	39	

	liquidatore in caso di scioglimento della	
	cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a	
	maggioranza dei voti spettanti ai soli soci	
	finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di	
	emissione delle azioni destinate ai soci	
	finanziatori può prevedere la nomina da parte di	
	tale categoria di un numero maggiore di	
	amministratori o sindaci, purché non superiore ad un	
	terzo dei complessivi membri dell'organo. La	
	deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti al Consiglio di	
	Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.	
	Art. 21 - Diritti patrimoniali e	
	recesso dei soci finanziatori	
	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate	
	nella ripartizione degli utili nella misura	
	stabilita dalla deliberazione dell'assemblea	
	straordinaria di cui al precedente articolo 20.	
	Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere	
	corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida	
	di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.	
	A favore dei soci sovventori e delle azioni di	
	partecipazione cooperativa il privilegio opera	
	comunque nel rispetto dei limiti stabiliti	
	rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31	
	40	

	gennaio 1992, n. 59.	
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci	
	cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non	
	può essere superiore a due punti rispetto al limite	
	previsto per i dividendi dalla lettera a)	
	dell'articolo 2514 c.c. La delibera di emissione di	
	cui al precedente articolo 20, comma 1, può	
	stabilire in favore delle azioni destinate ai soci	
	finanziatori l'accantonamento di parte degli utili	
	netti annuali a riserva divisibile, in misura	
	proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai	
	soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di	
	perdite non comporta riduzione del valore nominale	
	delle azioni dei soci finanziatori, se non per la	
	parte di perdita che eccede il valore nominale	
	complessivo delle azioni dei soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni	
	di socio finanziatore hanno diritto di prelazione	
	nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle	
	dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai	
	fini della determinazione del valore delle azioni si	
	terrà conto sia del valore nominale, sia della quota	
	parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva	
	da sovrapprezzo.	
	41	

	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod.	
	civ., il diritto di recesso spetta ai soci	
	finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di	
	tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel	
	libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla	
	legge, la deliberazione di emissione delle azioni	
	può escludere la possibilità di recesso, ovvero	
	stabilire un periodo maggiore. In tutti i casi in	
	cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni	
	dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli	
	artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo	
	corrispondente al valore nominale e alla quota parte	
	di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi	
	compresa la riserva da sovrapprezzo.	
	Art. 22 - Azioni di partecipazione cooperativa	
	Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la	
	Cooperativa può adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo e	
	all'ammodernamento aziendale, secondo quanto	
	stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di	
	partecipazione cooperativa, anche al portatore se	
	interamente liberate, prive del diritto di voto e	
	privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono	
	42	

	essere emesse per un ammontare non superiore alla	
	minor somma tra il valore contabile delle riserve	
	indivisibili o del patrimonio netto risultante	
	dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso	
	il Ministero competente.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono	
	essere offerte in opzione, in misura non inferiore	
	alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della	
	Cooperativa.	
	Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i	
	privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente	
	articolo 21.	
	Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea	
	ordinaria dei soci, sono determinate le modalità	
	attuarie delle procedure di programmazione di cui	
	al primo comma del presente articolo. L'assemblea	
	speciale degli azionisti di partecipazione determina	
	le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e	
	di nomina del rappresentante comune. Il	
	rappresentante comune degli azionisti di	
	partecipazione può esaminare i libri sociali e	
	chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei	
	soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni;	
	provvede all'esecuzione delle deliberazioni	
	dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei	
	43	

	possessori di azioni di partecipazione cooperativa	
	nei confronti della Cooperativa.	
	Art. 23 - Diritti di partecipazione alle assemblee	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee	
	generali dei soci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge	
	ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori	
	sono costituiti in assemblea speciale.	
	L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di	
	amministrazione della Cooperativa o dal	
	rappresentante comune della categoria, quando questi	
	lo ritengano necessario o quando ne sia fatta	
	richiesta da almeno un terzo dei possessori di	
	azioni nominative della categoria.	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee	
	speciali sono determinate in base a quanto previsto	
	dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto	
	compatibili con le successive disposizioni degli	
	articoli 29 e seguenti del presente Statuto.	
	Art. 24 - Strumenti finanziari di debito	
	Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la	
	Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché	
	strumenti finanziari di debito diversi dalle	
	obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti,	
	cod. civ.	
	44	

	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea straordinaria, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero	
	dei titoli emessi ed il relativo valore nominale	
	unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le	
	modalità di corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti al consiglio di	
	amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al	
	relativo rappresentante comune si applica quanto	
	previsto dalle norme di legge e dal precedente	
	articolo 23.	
	TITOLO V	
	RISTORNI	
	Art. 25 - Ristorni	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il	
	progetto di bilancio di esercizio, può appostare	
	somme al conto economico a titolo di ristorno,	
	qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio,	
	45	

	delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto	
	dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costi-	
	tuiscono maggiorazione della relativa retribuzione,	
	non possono in nessun caso superare la misura del	
	trenta per cento dei trattamenti retributivi com-	
	plessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma	
	due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà	
	essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente	
	secondo quanto previsto in apposito regolamento da	
	approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo	
	comma, del codice civile e da predisporre a cura del	
	Consiglio di Amministrazione, sulla base dei	
	seguenti criteri, considerati singolarmente o	
	combinati tra loro distinti per ciascuna categoria	
	di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	46	

	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei	
	ristorni a ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale della	
	partecipazione al capitale sociale con l'emissione	
	di nuove azioni;	
	c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di	
	cui al precedente Titolo IV.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 26 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è	
	formato:	
	1) da un numero illimitato di azioni dei soci	
	cooperatori, ciascuna del valore di 25	
	(venticinque); il valore complessivo delle azioni	
	detenute da ciascun socio non può essere superiore	
	ai limiti di legge;	
	2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del	
	valore di euro 500 (cinquecento);	
	3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del	
	valore di euro 500, destinate al Fondo dedicato allo	
	sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al	
	potenziamento aziendale di cui all'articolo 17 del	
	47	

	presente statuto;	
	4) dalle azioni di partecipazione cooperativa,	
	ciascuna del valore di euro 500, destinate alla	
	realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo	
	ed ammodernamento di cui all'articolo 22;	
	b. dalla riserva legale indivisibili formata con gli	
	utili di cui all'articolo 28 e con il valore delle	
	azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti	
	od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9;	
	d. dalla riserva straordinaria;	
	e. dalle riserve divisibili in favore dei soci	
	finanziatori, formate ai sensi dell'articolo 21;	
	f. da ogni altro fondo di riserva costituito	
	dall'assemblea e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	cooperativa con il suo patrimonio e, conseguen-	
	temente, i soci nel limite delle azioni	
	sottoscritte.	
	Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti	
	lettere c) ed e), sono indivisibili e,	
	conseguentemente, non possono essere ripartite tra i	
	soci cooperatori durante la vita della cooperativa,	
	né all'atto del suo scioglimento. La cooperativa può	
	48	

	costituire uno o più patrimoni destinati a specifici	
	affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli	
	articoli 2447 e ss. del codice civile.	
	Art. 27 - Caratteristiche delle azioni cooperative	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli volontari, né essere cedute senza	
	l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie azioni	
	deve darne comunicazione al consiglio di	
	amministrazione con lettera raccomandata. Salvo	
	espressa autorizzazione del consiglio di	
	amministrazione, la cessione può essere effettuata	
	esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni	
	detenuto dal socio.	
	Il provvedimento del consiglio di amministrazione	
	deve essere comunicato al socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i	
	quali il socio è libero di trasferire la propria	
	partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo	
	stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio	
	di amministrazione deve motivare la relativa	
	delibera e comunicarla entro sessanta giorni al	
	socio interessato, il quale, entro i successivi	
	49	

	sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'articolo 45.	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni	
	ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, del codice	
	civile.	
	Art. 28 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di	
	amministrazione provvede alla redazione del	
	bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in	
	conformità alle norme di legge. Il bilancio deve	
	essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni	
	di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.,	
	certificate dal consiglio di amministrazione in sede	
	di relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e	
	delle modalità previste dal precedente articolo 25	
	e, successivamente sulla distribuzione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	50	

	a) a riserva legale nella misura non inferiore a	
	quella prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della	
	legge 31.1. 92 n. 59, nella misura prevista dalla	
	legge medesima;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7	
	della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al	
	limite stabilito dalla legge ai fini del	
	riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci	
	finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di	
	partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le	
	modalità stabiliti dal Titolo IV del presente	
	statuto;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero	
	ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 26.	
	Gli importi destinati all'erogazione del ristorno,	
	all'incremento delle riserve aventi natura indivisi-	
	bile e al Fondo mutualistico debbono essere	
	superiori a quelli destinati alla remunerazione del	
	capitale sociale e alla costituzione ed incremento	
	51	

	delle riserve divisibili.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per	
	legge, alla costituzione di riserve indivisibili,	
	oppure a riserve divisibili tra i soci non	
	cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione	
	di utili ai soli soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	TITOLO VII	
	ORGANO ASSEMBLEARE	
	Art. 29 - Assemblee	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. (Ove si	
	verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2540 del codice civile, le assemblee	
	sono precedute dalle assemblee separate.)	
	Art. 30 - Assemblea ordinaria	
	L'assemblea ordinaria:	
	- Approva il bilancio e destina gli utili;	
	-Approva il bilancio sociale secondo quanto previsto	
	dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;	
	- procede alla nomina delle cariche sociali, nel	
	rispetto della eventuale riserva di nomina a favore	
	dei possessori di strumenti finanziari di cui al	
	52	

	Titolo IV e in ogni caso con modalità tali da	
	consentire ai soci finanziatori la nomina in	
	assemblea generale del numero di amministratori loro	
	spettante conformemente all'articolo 20 e alla	
	relativa delibera di emissione;	
	- nomina i sindaci e il presidente del collegio	
	sindacale e provvede alla loro revoca;	
	- conferisce l'incarico, sentito il collegio	
	sindacale, al soggetto al quale è demandato il	
	controllo contabile e provvede alla sua revoca;	
	- determina il compenso degli amministratori e dei	
	sindaci, nonché il corrispettivo spettante al	
	soggetto al quale è demandato il controllo	
	contabile;	
	- delibera sulla responsabilità degli amministratori	
	e dei sindaci;	
	- delibera sull'eventuale domanda di ammissione	
	proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'art. 8;	
	- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai	
	sensi dell'articolo 25 del presente statuto;	
	- approva i regolamenti interni, con le maggioranze	
	previste per le assemblee straordinarie;	
	- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	- delibera sull'istanza di riesame presentata dal	
	53	

	socio escluso ai sensi dell'art.13;	
	- delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto o	
	sottoposti al suo esame dagli amministratori;	
	- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi	
	aziendale, con le relative forme d'apporto, anche	
	economico, da parte dei soci lavoratori ai fini	
	della soluzione della crisi, nonché, in presenza	
	delle condizioni previste dalla legge, il programma	
	di mobilità;	
	- delibera sulle responsabilità degli Amministratori	
	e dei Sindaci;	
	- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla	
	sua competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata:	
	a) almeno una volta all'anno entro i centoventi	
	giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale.	
	Il termine è di centottanta giorni qualora la	
	cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato ovvero se lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura e all'oggetto della	
	cooperativa. Gli amministratori segnalano nella	
	relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428, le	
	54	

	ragioni della dilazione;	
	b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga	
	necessario;	
	c) dal collegio sindacale nei casi previsti	
	dall'art. 2406 del c.c.;	
	d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci	
	entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta,	
	qualora questa sia fatta per iscritto e con	
	indicazione delle materie da trattare, di almeno il	
	10% (dieci per cento) dei soci aventi diritto al	
	voto al momento della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa	
	per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a	
	norma di legge, su proposta degli amministratori o	
	sulla base di un progetto o di una relazione da essi	
	predisposta.	
	Art. 31 - L'assemblea straordinaria	
	L'assemblea straordinaria delibera:	
	1) sulle modificazioni dello statuto e sullo	
	scioglimento della Cooperativa;	
	2) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei	
	liquidatori;	
	3) su ogni altra materia attribuitale dalla legge;	
	4) sull'emissione degli strumenti finanziari ai	
	sensi dell'articolo 20 del presente statuto.	
	55	

	Art. 32 - Modalità di convocazione	
	Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee	
	ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della	
	prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata almeno 24 ore dopo la prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma	
	può anche riunirsi in comune diverso da quello in	
	cui si trova la sede sociale, purché in Italia.	
	L'avviso è inviato per lettera raccomandata A.R., o	
	raccomandata a mano comunicazione via fax o posta	
	elettronica o pec altro mezzo idoneo a garantire la	
	prova del ricevimento da parte di ciascun socio	
	avente diritto di voto e del rappresentante comune	
	di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi	
	del diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima	
	dell'adunanza.	
	Il Consiglio di Amministrazione può, a sua	
	discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria	
	stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra	
	forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra	
	i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.	
	In assenza delle prescritte formalità per la	
	convocazione, l'Assemblea si reputa validamente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati	
	56	

	tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza	
	degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se	
	nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può	
	opporsi alla discussione degli argomenti sui quali	
	non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 33 - Costituzione dell'assemblea dei soci	
	evalidità delle deliberazioni	
	Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti	
	nel libro dei soci da almeno tre mesi dalla data di	
	convocazione, che siano in regola con i versamenti	
	dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei	
	confronti dei quali non sia stato avviato il proce-	
	dimento di esclusione; i soci con minore anzianità	
	di iscrizione possono presenziare all'Assemblea,	
	senza diritto di intervento e di voto.	
	Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle	
	azioni possedute. Al socio persona giuridica possono	
	essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti	
	in relazione all'ammontare della partecipazione sot-	
	toscritta e/o al numero dei propri associati o soci.	
	L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente	
	costituita, in prima convocazione, con la presenza,	
	diretta o per delega, di tanti soci che	
	rappresentino almeno la metà più uno dei voti	
	spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in	
	57	

	seconda convocazione l'assemblea ordinaria e	
	straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero	
	dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il	
	numero dei soci presenti.	
	I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti	
	rappresentati nell'Assemblea, se dichiarano di non	
	essere sufficientemente informati sugli oggetti	
	posti in deliberazione, possono chiedere che	
	l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni;	
	questo diritto non può esercitarsi che una sola	
	volta per lo stesso oggetto.	
	L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a	
	maggioranza assoluta dei voti presenti e	
	rappresentati.	
	L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può	
	svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi,	
	contigui o distanti, audio/video collegati a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale	
	e i principi di buona fede e di parità di tratta-	
	mento dei soci, ed in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea,	
	anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di	
	accertare inequivocabilmente l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	58	

	risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi assembleari	
	oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in	
	tempo reale alla discussione e alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione	
	(salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i	
	luoghi audio/video collegati a cura della	
	Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno	
	affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente e il	
	soggetto verbalizzante.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente della	
	Cooperativa, ed in sua assenza dal Vicepresidente,	
	ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti; il Presidente	
	dell'Assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione	
	dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i	
	risultati delle votazioni; svolge le funzioni di	
	segretario il Consigliere o il dipendente della	
	Cooperativa designato dal Presidente; l'assistenza	
	59	

	del segretario non è necessaria quando il verbale	
	dell'assemblea è redatto da un Notaio.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col	
	sistema dell'alzata di mano, il ricorso ad altra	
	metodologia di voto, sempre consentita dalla legge,	
	sarà deliberata dall'Assemblea se richiesta da	
	almeno il 5% (cinque per cento) dei soci presenti.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal	
	verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal	
	Presidente e dal segretario, che deve consentire,	
	per ciascuna votazione ed anche per allegato,	
	l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti	
	e nel quale devono essere riassunte, su richiesta	
	dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del	
	giorno. In particolare, ciascun socio astenuto o	
	dissenziente, su richiesta del Presidente, ha	
	l'onere ai fini della eventuale impugnativa della	
	delibera e quindi della identificazione della sua	
	dichiarazione di voto, di compilare gli appositi	
	allegati predisposti e messi a disposizione dalla	
	cooperativa. Il verbale dell'Assemblea straordinaria	
	è redatto da un Notaio.	
	Art. 34 - Deroche al voto per testa	
	Per i soci finanziatori si applica l'articolo 20 del	
	presente statuto.	
	60	

	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del	
	presente statuto.	
	Art. 35 - Rappresentanza nell'assemblea dei soci	
	I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non	
	possono intervenire personalmente all'assemblea,	
	hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante	
	delega scritta, soltanto da un altro socio avente	
	diritto al voto, esclusi gli amministratori, i	
	componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti	
	sia della cooperativa che di società da questa	
	controllate. Ad ogni socio non possono essere	
	conferite più di 5 (cinque) deleghe.	
	I soci finanziatori possono conferire delega alle	
	condizioni e nei limiti di cui all'art. 2372 c.c.	
	Art. 36 - Assemblee separate	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le	
	assemblee separate. Il Consiglio di Amministrazione	
	convoca le assemblee separate nei modi e termini	
	previsti per l'assemblea generale. Il termine di	
	preavviso deve essere rispettato per la prima	
	assemblea separata.	
	Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci	
	e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgi-	
	mento delle assemblee separate, i soci della	
	61	

	cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in	
	particolare avendo riguardo alle zone ove esistano	
	sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni	
	potranno essere create anche in zone prive delle	
	strutture suddette, quando per numero dei soci ed	
	importanza di attività sia ritenuto opportuno per il	
	funzionamento della cooperativa.	
	Ciascuna sezione non può essere formata con un	
	numero inferiore a 15 (quindici) soci. Qualora il	
	numero di soci di una sezione si riduca al di sotto	
	della soglia sopra stabilita, il Consiglio di	
	Amministrazione provvede ad assegnare i soci alla	
	sezione più vicina.	
	Tutte le norme previste per lo svolgimento	
	dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria,	
	si applicano alle assemblee separate.	
	Ogni assemblea separata delibera sulle materie che	
	formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i	
	delegati all'assemblea generale, in conformità con i	
	criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni	
	caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata	
	la proporzionale rappresentanza delle minoranze	
	esprese dalle assemblee separate.	
	Tutti i delegati debbono essere soci.	
	Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano	
	62	

	partecipato all'assemblea separata di assistere	
	all'assemblea generale.	
	TITOLO VIII	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Art. 37 - Composizione del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Nomina e cessazione degli Amministratori	
	Il Consiglio di amministrazione è composto da un	
	numero dispari di membri compreso fra un minimo di 3	
	(tre) ed un massimo di 11 (undici), eletti	
	dall'Assemblea, previa determinazione del loro	
	numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi.	
	Salvo quanto previsto per i soci finanziatori	
	dall'articolo 20 del presente statuto,	
	l'amministrazione della cooperativa può essere	
	affidata anche a soggetti non soci, purché la	
	maggioranza degli amministratori sia scelta tra i	
	soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai	
	soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministra-	
	tori durano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data dell'Assemblea convocata per l'appro-	
	vazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli	
	63	

	amministratori possono ricoprire incarichi negli	
	organi di amministrazione di altre imprese a	
	condizione che essi siano formalmente autorizzati da	
	apposito atto deliberativo del consiglio di	
	amministrazione della cooperativa. La mancanza di	
	tale atto deliberativo comporta la decadenza	
	dall'ufficio di amministratore.	
	Non possono assumere la carica di presidente i	
	rappresentanti di società costituite da un unico	
	socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche,	
	di Enti con scopo di lucro.	
	L'assunzione della carica di amministratore è	
	subordinata al possesso dei seguenti requisiti di	
	onorabilità.	
	- Non essere interdetto, inabilitato o fallito;	
	- Non essere stato condannato ad una pena che	
	importa l'interdizione, anche temporanea, dai	
	pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici	
	direttivi.	
	L'assunzione della carica di amministratore da parte	
	di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal	
	precedente comma, è subordinata al possesso dei	
	seguenti requisiti di professionalità ed	
	indipendenza;	
	- di aver maturato una esperienza almeno annuale	
	64	

	attraverso, alternativamente, l'esercizio di:	
	a) attività di amministrazione o di controllo ovvero	
	compiti direttivi presso imprese;	
	b)attività professionali o lavorative nel settore	
	della cooperativa;	
	- non essere legati alla società' da un rapporto di	
	lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o	
	di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri	
	rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano	
	l'indipendenza.	
	Art. 38 - Funzionamento del	
	Consiglio diAmministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima	
	seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente	
	della Cooperativa e il Vice Presidente, che	
	sostituisce il Presidente in caso di impossibilità	
	di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare	
	specifici incarichi a singoli amministratori o a un	
	comitato esecutivo, delegando loro i necessari	
	poteri e precisando i contenuti, i limiti e le	
	modalità di esercizio della delega. Non possono	
	essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i	
	poteri in materia di ammissione, di recesso ed	
	65	

	esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione	
	deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi	
	in cui oggetto della decisione sia la remunerazione	
	della prestazione mutualistica, il ristorno, il	
	conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o	
	di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di	
	una partecipazione rilevante in altra società.	
	Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano	
	stati affidati particolari incarichi riferiscono al	
	Consiglio di Amministrazione e al collegio	
	sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni	
	centottanta giorni, sul generale andamento della	
	gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro	
	dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	cooperativa e dalle sue controllate.	
	Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è	
	riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella	
	misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione,	
	con il parere favorevole del Collegio sindacale.	
	Art. 39 - Compiti del	
	Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di amministrazione provvede, in	
	conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione	
	della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza	
	66	

	e responsabilità, per il miglior conseguimento dello	
	scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo	
	tutti gli atti di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione che non siano espressamente	
	demandati, dalla legge o dal presente Statuto,	
	all'Assemblea.	
	Il Consiglio di Amministrazione, in particolare,	
	oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla	
	legge e da altre disposizioni del presente Statuto:	
	a. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo	
	Statuto in materia di ammissione, recesso,	
	esclusione e decesso dei soci e di liquidazione	
	della relativa quota sociale;	
	b. propone all'Assemblea, contestualmente alla	
	presentazione del bilancio di esercizio, il	
	sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del	
	Codice civile;	
	c. predispone i Regolamenti statutari, che	
	disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i	
	soci, ed i Regolamenti organizzativi, che	
	disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da	
	sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	d. delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni	
	proprie nei limiti e alle condizioni di legge;	
	e. relaziona, in occasione dell'approvazione del	
	67	

	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico e sulla sussistenza del requisito della	
	prevalenza mutualistica o sulle azioni che si	
	intendono intraprendere per riacquistare il	
	requisito stesso in caso di perdita temporanea ai	
	sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima	
	relazione il Consiglio di Amministrazione deve	
	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte	
	con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 40 - Convocazione del Consiglio di	
	Amministrazione e validità delle deliberazioni	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal	
	Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno	
	e, comunque, almeno una volta l'anno e deve essere	
	convocato, nei successivi quindici giorni, qualora	
	ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle	
	materie da trattare, da almeno un terzo dei	
	Consiglieri o dal Collegio sindacale. La	
	convocazione, recante l'ordine del giorno, la data,	
	il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita	
	a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e	
	revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento,	
	almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di	
	68	

	urgenza, almeno un giorno prima.	
	Il Consiglio è regolarmente costituito con la	
	presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica	
	e le deliberazioni sono validamente adottate se	
	riportano il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei Consiglieri presenti, purché tali voti	
	non siano inferiori ad un terzo dei componenti	
	complessivamente eletti.	
	Il Consiglio può deliberare, con il voto favorevole	
	di tutti i Consiglieri in carica, che la presenza	
	alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di	
	telecomunicazione; in tal caso, con la stessa	
	deliberazione deve essere approvato il Regolamento	
	dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità	
	di svolgimento e di verbalizzazione.	
	Art. 41 - Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione e della Società	
	1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è	
	nominato dal Consiglio ed ha la firma e la	
	rappresentanza legale della Cooperativa.	
	2. Al Presidente, in particolare, competono:	
	a. la stipula dei contratti e degli atti di ogni	
	genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione	
	per il conseguimento dell'oggetto sociale;	
	b. la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e	
	69	

	procuratori nelle lite attive e passive riguardanti	
	la Cooperativa presso qualunque organo di	
	giurisdizione ordinaria e speciale;	
	c. l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo	
	accessibile ai soci, di un estratto del processo	
	verbale relativo alla più recente revisione	
	cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli	
	organi competenti ai sensi delle disposizioni	
	vigenti;	
	d. gli adempimenti previsti dall'articolo 2383,	
	quarto comma, del Codice civile per la iscrizione	
	nel Registro delle imprese dei Consiglieri e	
	dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione	
	della nomina e della cessazione dei Sindaci.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei	
	limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri	
	Delegati, se nominati. Il Consiglio di	
	Amministrazione può nominare Direttori Generali,	
	Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente,	
	tutti i poteri a lui attribuiti spettano al	
	Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova	
	dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei	
	limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà	
	70	

	conferire speciali procure, per singoli atti o	
	categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad	
	estranei, con l'osservanza delle norme legislative	
	vigenti al riguardo.	
	TITOLO IX	
	COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE	
	Art. 42 - Collegio sindacale	
	Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di	
	tre membri effettivi e due supplenti, eletti	
	dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei	
	requisiti previsti dalla legge.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e	
	scadono alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero	
	periodo di durata del loro ufficio.	
	Al Collegio Sindacale può essere attribuito	
	dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale	
	dei conti; in tal caso esso deve essere	
	71	

	integralmente composto di revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro.	
	Art. 43 - Revisione Legale dei Conti	
	La revisione legale dei conti, se non è attribuita	
	al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo	
	precedente, è esercitata da un revisore legale dei	
	conti o da una società di revisione legale iscritti	
	nell'apposito registro.	
	L'Assemblea determina il compenso spettante al	
	revisore o alla società di revisione per l'intera	
	durata dell'incarico pari a tre esercizi.	
	TITOLO X	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 44 - Scioglimento anticipato e	
	devoluzione del patrimonio	
	Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando	
	ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-	
	duodecies del codice civile, è di competenza	
	dell'assemblea straordinaria, la quale, con le	
	maggioranze previste per le modificazioni dello	
	Statuto decide:	
	a. il numero dei liquidatori e le regole di	
	funzionamento del collegio in caso di pluralità dei	
	liquidatori;	
	b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di	
	72	

	quelli cui spetta la rappresentanza legale della	
	cooperativa;	
	c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la	
	liquidazione, i poteri dei liquidatori con	
	particolare riguardo alla cessione di singoli beni,	
	diritti o blocchi di essi; gli atti necessari alla	
	conservazione del valore dell'impresa ivi compreso	
	il suo esercizio provvisorio anche di singoli rami	
	in funzione del miglior realizzo.	
	Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione	
	sarà devoluto nel seguente ordine:	
	a) a rimborso del capitale sociale effettivamente	
	versato dei soci ed eventualmente rivalutato ai	
	sensi del precedente articolo 28, lettera c) e	
	dell'eventuale sovrapprezzo;	
	b) all'assegnazione ai soci finanziatori di	
	ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota	
	parte delle riserve divisibili agli stessi	
	spettante;	
	c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione ai sensi dell'articolo	
	11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	TITOLO XI	
	CONTROVERSIE	
	Art. 45 - Clausole di conciliazione arbitrale	
	73	

	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti	
	sociali, comprese quelle relative alla validità	
	delle delibere assembleari, promosse da o contro i	
	soci, da o contro la società, ivi comprese quelle	
	relative rapporti con gli organi sociali, dovranno	
	essere oggetto di un tentativo preliminare di	
	conciliazione, secondo il regolamento del servizio	
	di conciliazione della Camera di Commercio di	
	Perugia, con gli effetti previsti dagli articoli 38	
	e seguenti di D.Lgs. 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite la	
	conciliazione, come previsto nella presente	
	clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della	
	domanda, o nel diverso periodo che le parti	
	concordano per iscritto, sarà risolta mediante	
	arbitrato rituale secondo diritto in conformità del	
	Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di	
	Commercio di Perugia che provvederà alla nomina	
	dell'arbitro.	
	Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione	
	prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale	
	o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà	
	svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della	
	domanda o nel diverso periodo che le parti	
	concordino. Resta fin d'ora stabilito irrevoca-	
	74	

	bilmente che le risoluzioni e determinazioni	
	dell'Arbitro vincoleranno le parti. L'Arbitro deter-	
	minerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le	
	parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche	
	le controversie promosse da amministratori,	
	liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei	
	loro confronti che abbiano diritti disponibili	
	relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto si applicano le disposizioni	
	del D.Lgs 17/01/2003 n. 5.	
	TITOLO XII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 46 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la	
	Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole	
	inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica,	
	il Consiglio di Amministrazione, oltre al regola-	
	mento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001,	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea con	
	le maggioranze previste per l'assemblea straor-	
	dinaria.	
	I criteri e le modalità di nomina del consiglio di	
	75	

	amministrazione e dell'organo di controllo, di	
	attribuzione di deleghe e responsabilità ad ammini-	
	stratori esecutivi, ad eventuali amministratori che	
	non siano espressione dei soci cooperatori o a	
	comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei	
	rapporti tra il Consiglio di Amministrazione gli	
	amministratori esecutivi e la direzione aziendale,	
	sono definiti da apposito regolamento. Con il	
	medesimo regolamento sono stabilite le norme	
	concernenti la frequenza delle riunioni del	
	consiglio di amministrazione e il funzionamento dei	
	comitati esecutivi.	
	Art. 47 - Principi di mutualità, indivisibilità	
	delle riserve e devoluzione	
	I principi in materia di remunerazione del capitale,	
	di riserve indivisibili, di devoluzione del	
	patrimonio residuo e di devoluzione di una quota	
	degli utili annuali ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare, ai sensi dell' articolo 2514 del	
	codice civile, la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto	
	76	

78 di 79

=====

copia su supporto informatico conforme
all'originale del documento su supporto
cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs.

27 marzo 2005 n. 82

ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.

Registrato a PERUGIA il 28/06/2018